

Comitato Regionale Lombardia
Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore
Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**Corte Sportiva di Appello della
Lombardia**

**SENTENZA SU RICORSO N. 4/2022-2023 PROPOSTO DALLA PALLACANESTRO BOLLATE GOSS A.S.D.
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL CO-MUNICATO UFFICIALE N. 567 DEL 7.11.2022 DEL GIUDICE
SPORTIVO REGIONALE N. 125.**

visto il reclamo proposto dalla PALLACANESTRO BOLLATE GOSS A.S.D. avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 567 del 7.11.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 125 con il quale è stata comminata fra l'altro la:

-Squalifica del tesserato 1 Ass. MAURO DAINELLI per 4 gare per comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso e/o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33/1, 1a RG, art. 33,1/b RG, art. 33,1/c]. Dopo espulsione colpiva con un calcio la ringhiera.

-La reclamante, con comunicazione del 14 novembre 2022, ha proposto reclamo.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 18.11.2022 ore 12.00.

All'udienza erano presenti per la reclamante il sig. Mauro Dainelli, Presidente della Società reclamante il quale insiste per la revoca del provvedimento del Giudice Sportivo ovvero, in subordine, per la riduzione della squalifica riportandosi ai motivi di cui all'impugnazione proposta.

La Corte di Appello, preliminarmente all'esame del merito del reclamo, deve esaminare l'ammissibilità del gravame in seguito di espressa segnalazione della Federazione che, nei giorni successivi alla fissazione di udienza, con e-mail inviata a codesta Corte, ha evidenziato che parte reclamante all'atto del deposito del reclamo, non aveva né effettuato il bonifico per le spese di giustizia, né aveva autorizzato l'addebito delle spese sulla scheda contabile della Società.

L'art. 78 ai commi 2 e 3 del RG testualmente recita:

“[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati nel sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura: 'Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia' e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, ovvero l'indicazione delle parti.

[3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione dell'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo”.

Nel caso di specie, è pacifico che la reclamante non ha ottemperato al pagamento (rectius bonifico bancario) del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia; parimente pacifica è la circostanza che, con il reclamo, non è stato autorizzato il pagamento sulla scheda contabile della società.

L'impugnazione proposta, pertanto, stante il dettame di cui all'art. 78 commi 2 e 3 del RG deve esser dichiarata inammissibile e la pronuncia di inammissibilità preclude l'esame nel merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

Ordina alla Reclamante di effettuare, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il pagamento del 100% del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.